



Segreterie Territoriali Salerno

Salerno, 18 luglio 2018

Prot. n° 718

Al Commissario ASL Salerno
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Al Direttore U.O.C. Tecnico-Manutentiva
Alla RSU

Oggetto: applicazione art. 113 D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Come alle SS.LL. è ben noto l'art 113 del D. lgs 50/2016 al comma 2 recita testualmente "...omissis... le amministrazioni aggiudicatrici **destinano** ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti....omissis".

Il successivo comma 3 dispone che la ripartizione dei proventi è soggetta all'approvazione di apposito regolamento in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

La Corte dei conti Sez. regionale di controllo del Veneto con Deliberazione n. 353/2016/PAR, (All.1), ha ritenuto, però, legittimi gli accantonamenti delle risorse di cui al comma 2 del citato art. 113 da destinare al personale ancor prima dei criteri di distribuzione da realizzarsi attraverso apposita successiva regolamentazione.

Non da ultimo si segnala che l'ASL Salerno pur avendo già adottato tale impostazione nelle proprie deliberazioni, nelle more del processo di regolamentazione (All.2), allo stato, non riuscendo a comprenderne le motivazioni di tale scelta, sembrerebbe che tutte le nuove delibere non predispongano la determinazione del fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D. lgs 250/2016..

È di palmare evidenza che il principio sancito dalla normativa innanzi richiamata, trova la ratio in una politica di gestione del personale tesa alla valorizzazione delle professionalità e miglioramento delle performance.

Per dovere di informazione si evidenzia, tra l'altro, che, tali incentivi, così come stabilito dalla Deliberazione della Corte dei Conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG – Sezione delle autonomie nell'adunanza del 10/04/2018 – ha enunciato il seguente **principio di diritto**: "Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, **non sono soggetti al vincolo** posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"(All.3).

Tanto premesso si invitano le SSLL a voler dare concreto impulso inserendo negli atti deliberativi la disposizione del citato accantonamento, nelle more di definire nell'ambito del confronto negoziale la regolamentazione della ripartizione del fondo, per la qual cosa si inoltra una ipotesi regolamentare a base della discussione sulla materia che ci si auspica a breve possa concretamente definire tutta la materia. (all. 4)

Numero 4 allegati

I Segretari Provinciali CGIL FP - CISL FP – UIL FPL
Adesso Pasquale - Antonacchio Pietro - Conte Lorenzo

*Firme autografe omesse ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*